



Ordine degli Ingegneri di Genova

Piazza della Vittoria 11-10 – 16121 Genova

Ente pubblico non economico posto sotto l'alta vigilanza del Ministero della Giustizia, R.D. 2537/1925, art. 57

L'**Ordine degli Ingegneri di Genova** ritiene che le richieste *praeter legem* rivolte dagli istituti di credito o dai loro consulenti ai Professionisti, di documentare mediante video o altri mezzi di registrazione elettronica le attività di asseverazione strumentali alla procedura di cessione del credito o comunque di godimento delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente, **si traducano in una palese delegittimazione dei professionisti iscritti agli Ordini e Collegi, delle Professioni Tecniche in se stessa e del ruolo svolto dagli Ordini stessi.**

Per quanto superfluo, occorre ricordare che i professionisti rispondono, **sempre e comunque**, delle asseverazioni da essi rilasciate non solo ai sensi di legge ma anche sotto il profilo disciplinare e deontologico.

La richiesta di ulteriori ed inutili incombenze, non previste per legge, rese dai professionisti nelle attività di asseverazione per i bonus fiscali, nella malcelata speranza di sottrarsi alle responsabilità implicite di chi acquista un credito fiscale, costituisce una lesione dell'immagine e del prestigio della professione **sottintendendo una sostanziale sfiducia nei professionisti abilitati e nelle loro attestazioni.**

In questo quadro, vi sono poi le continue modifiche procedurali imposte dal legislatore al fine di delimitare l'ambito della corretta pratica, che contribuiscono, loro malgrado, a svilire la funzione pubblica di cui è investito il professionista abilitato e iscritto nei pubblici albi nel predisporre gli atti necessari all'erogazione del bonus.

Si tratta di una situazione di fronte alla quale l'Ordine non può rimanere inerte.

L'Ordine sottolinea e ribadisce la sostanziale inutilità di richiesta di affiancamento e documentazione delle attività di asseverazione mediante richieste di videoregistrazione o altre modalità o attività non previste dalla legge.

Il Professionista, infatti, firma, assevera, progetta, dirige e collauda un intervento sotto la sua piena e consapevole responsabilità secondo quanto previsto dalla legge e sotto la comminatoria delle severe sanzioni dalla stessa previste.

Ogni altra richiesta di attestazione della veridicità e della effettività di quanto da lui compiuto appare superflua e dannosa e sottende il retropensiero della sostanziale inaffidabilità del professionista.

Tutto ciò si risolve nella sostanziale delegittimazione del professionista e uno svilimento degli incombenzi posti a suo carico dalla legge

L'Ordine degli Ingegneri di Genova, essendo parte attiva dalla Rete delle Professioni Tecniche, si allinea con quanto espresso dalla medesima e ribadisce che le richieste *praeter legem*, siano lesive del decoro degli Iscritti agli Albi Professionali e della Professione che essi svolgono, oltre a rappresentare un notevole aggravio per questi procedimenti già complessi e articolati.

Ing. Enrico Sterpi Ph.D.

Rif. cell. 3493573827